



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



AREA TECNICA – Servizio Lavori Pubblici

Lì, 10 aprile 2020

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016

IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)

NUMERO GARA ANAC: 7609225

CIG: 8115347433 CUP: B79C18000100001

RUP: Geom. Fabrizio Verticelli

Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini

CHIARIMENTI

(art. 3.2 disciplinare di gara)

QUESITO N.8

“in relazione alla gara in oggetto e nello specifico in relazione alla richiesta presenza nel gruppo di lavoro elencato a pag. 21 del disciplinare di <<n.1 architetto o ingegnere per la progettazione impianti tecnologici e relativa direzione operativa in fase di esecuzione lavori, in possesso di qualifica di professionista antincendio ai sensi del D. Lgs. 139/2006 e del D.M. 05.08.2011.>> - ai sensi dell'allegato al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 - per la prestazione richiesta (Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo), si chiede se per il Servizio possa essere sufficiente, con riguardo al Decreto 07.08.2012, la figura di "Tecnico Abilitato" anzichè quella di "Professionista Antincendio".

RISPOSTA (quesito 8)

Il disciplinare di gara all'art.8.1 lett.d.1 prevede nel gruppo di lavoro la figura di n.1 architetto o ingegnere per la progettazione di impianti tecnologici e relativa direzione operativa in fase di esecuzione lavori, in possesso di qualifica di professionista antincendio. Tale qualifica non è equiparabile a quella di tecnico abilitato di cui al DM 20/12/2012 poiché quest'ultimo può produrre solo parte di documentazione e non sottoscrivere certificazioni che richiedono la qualifica di professionista antincendio, la quale è stata ritenuta figura professionale necessaria in ragione della tipologia di interventi che interessano edifici pubblici.

QUESITO N.9

“Si richiedono chiarimenti in merito al requisito di cui al punto 8.3 - Servizi di ingegneria e di architettura approvati negli ultimi dieci anni - Tabella 6 e successivo Tabella 7 relativa ai servizi di punta ed in particolare alla necessità di soddisfare il requisito del punto Strutture S.03 in entrambe le tabelle. Qualora il concorrente abbia capacità maggiore nel precedente punto Strutture S.04 tanto da ASSORBIRE



AREA TECNICA
responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

Viale Sandro Pertini n.6
64010 CIVITELLA DEL TRONTO
(sede provvisoria)
Tel.0861.918321
C.F. e P.I. 00467160677

www.comune.civitelladeltronto.it

COMPLETAMENTE anche il requisito successivo Strutture S.03 è lecito considerare SODDISFATTO il requisito stesso? Questo considerando anche che la normativa vigente prevede che il requisito inferiore (nel caso S.03) è formalmente COPERTO dal requisito superiore (nel caso S.04).”

RISPOSTA (quesito 9)

In riferimento all'utilizzabilità di categorie analoghe (e superiori) per la dimostrazione del possesso delle categorie richieste dal disciplinare di gara, si precisa che nello stesso disciplinare di gara viene richiamato l'art. 8 del DM 17-6-2016, secondo cui “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. Conseguentemente le categorie S03 e S06 (grado di complessità 0,95), aventi entrambe grado di complessità superiore a quello della categoria S04 (grado di complessità 0,90), sono idonee a soddisfare il possesso dei requisiti di capacità tecnica relativi alla categoria Strutture mentre viceversa ovvero il possesso del requisito relativa alla categoria S04 non è in grado di soddisfare il requisito della prestazione S03 poiché avente grado di complessità inferiore.